

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, LA MALFA

Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica
sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici

Presentata il 27 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un sentimento nazionale, diffuso e radicato nella coscienza della popolazione, vissuto in modo corretto — senza degenerazioni nazionalistiche o inammissibili accenti di orgoglio a cui si legano atteggiamenti di prevaricazione nei confronti di stranieri — ha portato ad un ricorso sempre più frequente della bandiera nazionale in iniziative di tipo privato.

Ciò si riscontra, ad esempio, nelle attività sportive o nelle manifestazioni culturali e sociali, occasioni dove l'emblema nazionale è stato il segno di un richiamo alla collettività avvertito con affetto e rispetto.

Ciò vale anche per le più diverse iniziative politiche dove in ogni caso si è ormai abbandonato ogni deleterio spirito nazionalistico e dove la bandiera nazionale è realmente il simbolo di appartenenza ad una comunità con un concorde modo di sentire e di vivere.

Questa situazione segna realmente l'evolversi in senso positivo della coscienza collettiva e corrisponde peraltro a situazioni di democrazia matura e consolidata dove ricorsi agli emblemi nazionali sono del tutto estranei e mai collegati a involuzioni di tipo nazionalistico.

In molti Paesi, nelle più diverse parti del mondo e con ordinamento politico

diverso, sugli uffici pubblici viene esposta la bandiera nazionale come segno distintivo della presenza di un servizio dello Stato.

Inoltre, la bandiera nazionale si trova esposta in tanti luoghi della vita collettiva, come ad esempio in Svizzera o negli Stati Uniti, dove si trova in molti alberghi, campeggi, stazioni sciistiche e così via.

Non stiamo quindi fuori da questo orientamento, ben diffuso nei sistemi a democrazia consolidata e negli ordinamenti realmente accolti e sostenuti dal consenso delle popolazioni, se proponiamo anche per l'Italia, l'esposizione permanente della bandiera nazionale sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici dello Stato; con ciò recependo il diverso modo di sentire e l'elevato grado di maturazione politica di una coscienza collettiva che nemmeno concepisce più individuazioni di tipo nazionalistico e raccogliendo, nel contempo, l'esempio di molti Paesi esteri.

Con la presente proposta di legge, composta di cinque articoli, si propone,

all'articolo 1, l'esposizione permanente della bandiera sugli uffici pubblici, con ciò estendendo le disposizioni previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, in materia di ricorrenze festive; all'articolo 2 si precisano i luoghi della esposizione; all'articolo 3 il tipo e le condizioni della esposizione; all'articolo 4 le eccezioni con riferimento all'uso delle bandiere militari e della marina mercantile.

Nel concludere questa relazione si fa presente un aspetto molto importante: tale proposta fu presentata alla Camera dei deputati nella IX legislatura (onorevole Memmi ed altri, n. 3341) e fu approvata, con modifiche, nella stesura che si ripropone attualmente. Trasmessa al Senato il 3 novembre 1986, prese il n. 2020. L'approvazione alla Camera dei deputati fu unanime, ad indicare il tipo di consenso su questa iniziativa. Al Senato era stato espresso in maniera informale un analogo orientamento positivo. Solo la fine anticipata della legislatura impedì la trasformazione in legge della proposta che ora si ripresenta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La bandiera della Repubblica è esposta permanentemente come segno distintivo sugli edifici nei quali hanno sede gli uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

ART. 2.

1. La bandiera deve comunque essere esposta:

a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;

b) all'esterno delle sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali in occasione delle riunioni degli stessi.

2. Le regioni e gli enti pubblici locali possono esporre in via permanente i rispettivi vessilli e gonfalonì tradizionali solo se accompagnati dalla bandiera della Repubblica italiana ed in conformità alle disposizioni sull'uso di quest'ultima.

ART. 3.

1. La bandiera può essere esposta solo se in buono stato d'uso e se su di essa o sul pennone che la reca non sono applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo.

ART. 4.

1. Sono fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari e della marina mercantile.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

